

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies - Rinnovo con valenza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la ADAPA ITALY FORLI' S.p.a, con sede legale ed impianto siti in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5016 del 05/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-octies - Rinnovo con valenza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la ADAPA ITALY FORLI' S.p.a, con sede legale ed impianto siti in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2020/2009 della Commissione Europea del 22 giugno 2020, con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie che eseguono il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 09/12/2020;
- il D.Lgs n. 102 del 30/07/2020 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";
- la Delibera RER n. 14471 "Indicazioni operative per l'attuazione degli adempimenti concernenti la limitazione dell'utilizzo di determinate sostanze pericolose (art. 271, comma 7 bis del D.lgs 152/06);

Premesso che con Delibera di Giunta Provinciale n. 455 del 26/11/2013 e s.m.i è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla SIDAC S.p.a. con sede legale ed impianto siti in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì per l'attività di produzione imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "*impianti per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare con una capacità di solvente superiore a 150 Kg/ora o a 200 tonnellate all'anno*";

Dato atto che con DET-AMB-2023-1097 del 06/03/2023 l'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale n. 455 del 26/11/2013 e s.m.i è stata volturata alla ditta ADAPA ITALY FORLI' S.p.a. nella persona della Sig. Luca Mazzotti in qualità di Gestore della medesima ditta;

Richiamato l'ultimo punto elenco del punto 6 della Delibera di Giunta Provinciale n. 455 del 26/11/2013, che prevede quanto di seguito riportato: "*almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare alla Provincia di Forlì-Cesena una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29 ter comma 1 del Dlgs 152/06 e smi. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della presente autorizzazione integrata ambientale*";

Dato atto che l'art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ("Rinnovo e riesame") prevede che, relativamente alle installazioni dotate di Autorizzazione Integrata Ambientale, venga disposto il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione entro 4 anni dalla data di

pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

Vista la Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 19932 del 19/10/2022 con la quale è stato approvato il calendario di presentazione delle istanze di Riesame di AIA da parte dei Gestori delle installazioni rientranti nel campo di applicazione della Decisione di esecuzione UE 2020/2009 (6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero *"impianti per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare con una capacità di solvente superiore a 150 Kg/ora o a 200 tonnellate all'anno"*;

Considerato che, con PG/2023/90614 del 24/05/2023, la ADAPA ITALY FORLI' S.p.a. ha rilevato che la scadenza di presentazione dell'istanza di Riesame prevista dall'AIA vigente (26/05/2023) anticipa leggermente la data fissata dalla Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 19932 del 19/10/2022 (che indica la data del 12/06/2023) e ha chiesto di fissare, per la presentazione della suddetta istanza, la data del 12/06/2023;

Considerato che, con PG/2022/176581 del 26/10/2022, questo SAC ha comunicato alla ADAPA ITALY FORLI' S.p.a che *"come da calendario regionale di cui alla determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 19932 del 19/10/2022, è fissato come termine ultimo e perentorio per la presentazione della richiesta di riesame è il 12/06/2023"*;

Dato atto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. n. 152 del 2006, la ADAPA ITALY FORLI' S.p.a., in data 12/06/2023, ha presentato una domanda di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'installazione sita in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì, attraverso il caricamento sul Portale IPPC-AIA e la stessa è stata acquisita con PG/2023/102876 del 13/06/2023;

Precisato che la richiesta di Riesame di AIA comprende anche la richiesta di modifica non sostanziale di AIA relativa ai seguenti aspetti:

- **dismissione della macchina da stampa flexografica a 8 colori (M14)** e conseguentemente riduzione della capacità massima annua di produzione e del consumo massimo teorico di solvente;
- **dismissione della macchina lava anilox** (lavatrice in cui saltuariamente si effettuava il lavaggio, tramite acqua e bicarbonato di sodio, dei rulli di stampa flessografici) e conseguentemente dismissione del punto di emissione saltuaria in atmosfera codificato come E20 e del flusso di acque di lavaggio prodotte dalla lava-anilox avviate allo scarico parziale S1/B.

Dato atto altresì che la ditta, nella documentazione acquisita, ha segnalato *"alcune differenze tra quanto descritto in AIA e la situazione effettiva dello stabilimento, legate a refusi o a esigenze aziendali"*;

Considerato che quanto segnalato dalla ditta è stato valutato nel corso del presente procedimento di Riesame;

Ritenuto che le suddette modifiche non necessitano di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità (screening) in quanto in riduzione rispetto ai possibili impatti;

Precisato che la pratica di Rinnovo di AIA con valenza di Riesame ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota PG/2023/104678 del 15/06/2024, questo SAC ha comunicato agli Enti ed alla ADAPA ITALY FORLI' S.p.a. l'esito positivo della verifica di completezza della documentazione presentata ed ha chiesto al SUAP del Comune di Forlì di dare avvio al procedimento di Rinnovo di AIA e provvedere alla pubblicazione nel BURERT dell'annuncio di tale avvio; inoltre ha chiesto alla ditta di chiarire quali differenze *"tra quanto descritto in AIA e la situazione effettiva dello stabilimento"* sono legate a refusi e quali ad esigenze aziendali;
- con nota PG/2023/104717 del 15/06/2023, questo SAC ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia il contributo istruttorio sul procedimento di Rinnovo di AIA con valenza di Riesame della ditta in oggetto;
- con nota PG/2023/106039 del 16/06/2023, questo SAC ha chiesto alla ADAPA ITALY FORLI' S.p.a. la motivazione per la scelta di riservatezza relativa ad alcuni documenti facenti parte della documentazione presentata;

- con nota PG/2023/120354 del 11/07/2023, il Comune di Forlì ha comunicato che a partire dal 12/06/2023 ha avuto inizio il procedimento di Rinnovo di AIA e che provvederà alla pubblicazione sul BURERT - Parte 2°;
- con nota PG/2023/121006 del 11/07/2023, la ditta ha risposto sia alla richiesta relativa al motivo di riservatezza di parte dei documenti, sia al quesito riguardante gli eventuali “refusi e differenze” in AIA vigente;
- con nota PG/2023/121570 del 12/07/2023, questo SAC ha indetto la Conferenza dei Servizi;
- con nota PG/2023/124047 del 17/07/2023, questo SAC, ha trasmesso agli Enti la risposta della ditta in merito alla segnalazione di “refusi e differenze” in AIA vigente, come in premessa specificato;
- con nota PG/2023/152751 del 08/09/2023, HERA S.p.A. ha inviato una richiesta di integrazioni;
- con nota PG/2024/195131 del 16/11/2023, questo SAC ha convocato una seduta della Conferenza dei Servizi in data 29/11/2023;
- con nota PG/2023/202732 del 29/11/2023, l’Azienda USL della Romagna - DSP - Sede di Forlì ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2023/203128 del 29/11/2023, il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2023/203379 del 29/11/2023, il Comune di Forlì ha inviato una richiesta integrazioni;
- con nota PG/2024/204204 del 30/11/2023, questo SAC, sulla base delle decisioni assunte in sede di conferenza dei servizi del 29/11/2023, ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con PG/2024/38688 del 28/02/2024, la ditta ha inviato le integrazioni richieste;
- con PG/2024/40156 del 29/02/2024, la ditta ha inviato copia cartacea delle integrazioni;
- con PG/2024/40312 del 29/02/2024, questo SAC ha inviato agli Enti le integrazioni acquisite dalla ditta;
- con PG/2024/79225 del 30/04/2024, la ditta ha inviato integrazioni volontarie;
- con nota PG/2024/95783 del 24/05/2024, HERA S.p.A. ha inviato parere favorevole con prescrizioni, che sono state inserite nella bozza di AIA;
- con PG/2024/97540 del 28/05/2024 questo SAC ha convocato una seduta della Conferenza dei Servizi per il 03/06/2024;
- con PG/2024/101647 del 03/06/2024 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il proprio contributo istruttorio;
- con PG/2024/102462 del 03/06/2024 l’Azienda USL della Romagna - DSP - Sede di Forlì ha inviato parere favorevole;
- con PG/2024/107777 del 11/06/2024 questo SAC ha inviato alla ditta la bozza di AIA;
- con PG/2024/114904 del 21/06/2024, il Comune di Forlì ha inviato il nulla osta per attività rumorose;
- con PG/2024/116106 del 24/06/2024 questo SAC ha inviato agli Enti il una nota contenente un estratto del nulla osta per attività rumorose acquisita dal Comune di Forlì;
- con PG/2024/128766 del 12/07/2024, la ditta ha inviato osservazioni alla bozza di AIA;
- con PG/2024/129605 del 15/07/2024, questo SAC ha inviato agli Enti le osservazioni alla bozza di AIA acquisite dalla ditta;
- con PG/2024/136362 del 25/07/2024, HERA S.p.A. ha inviato una nota di riscontro alle osservazioni alla bozza di AIA, della quale si riporta un estratto:

[omissis] Punto 2.12, si conferma la prescrizione che contiene la riduzione del volume di scarico a 15.000 mc/anno precisando che le motivazioni sono già contenute nel parere Hera Prot. 45016 del 17.05.2024;

Punto 2.13, si accoglie l’osservazione in quanto il misuratore risulta già installato e funzionante e

nell'AIA vigente non era prescritta l'installazione eseguita "da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'accreditamento ISO17028:2005"; [omissis];

- con PG/2024/144172 del 06/08/2024 la ditta ha inviato la scheda A aggiornata, nella quale è indicato il nuovo nominativo del Gestore dell'impianto: Andrea Lega; a questo proposito si precisa che, in uno dei punti delle osservazioni alla bozza di AIA, la ditta ha comunicato che con atto notarile registrato a Forlì il 25/06/2024 è stato nominato come procuratore speciale della ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a. il Sig. Andrea Lega in qualità di Direttore Generale e di Stabilimento;
- con PG/2024/150287 del 19/08/2024, questo SAC ha convocato una seduta della Conferenza dei Servizi per il 26/08/2024;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Rinnovo dell'AIA con valenza di Riesame la ditta proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori per un importo pari a € 5.025,00; Rilevato che durante l'istruttoria è emerso che l'importo da corrispondersi da parte della ditta è pari a € 4.800,00, pertanto questo SAC provvederà a versare, la quota di rimborso dovuta alla ditta, pari a € 225,00;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";

"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]"

Acquisite in data 03/09/2024 (PG/2024/158174), le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che in data 09/12/2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 della Commissione 22 giugno 2020 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti le industrie che eseguono il trattamento di superficie con solventi organici, anche per la conservazione del legno e dei prodotti in legno mediante prodotti chimici, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (denominato "BAT conclusions");

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'art 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto che i tempi del procedimento risultano sospesi dal 01/05/2023 al 31/08/2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 61/2023);

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e visti gli esiti della Conferenza di Servizi del 26/08/2024, di provvedere al Rinnovo dell'AIA con valenza di Riesame, per lo stabilimento in questione;

Ritenuto congruo provvedere, con il presente atto, anche alla volturazione del Gestore

dell'installazione, come da comunicazione della ditta di cui al PG/2024/144172 del 06/08/2024;

Precisato che la durata della presente AIA è pari a 10 anni;

Richiamato il comma 3 dell'art.3 del D.Lgs 102/2020 che prevede per i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs 102/2020 in cui le sostanze o le miscele previste da tale norma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la presentazione di una domanda di autorizzazione, al fine dell'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;

Precisato che l'adeguamento alla prescrizione dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020 può essere previsto nelle domande di Rinnovo di Riesame dell'AIA presentate prima del 01/01/2025;

Precisato che in corso di istruttoria si è provveduto a valutare l'adeguamento dell'installazione a quanto previsto dall'art. 271, comma 7 bis del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020, che prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

Atteso che, in attuazione della L.R. n. 13/2015, a far data dal 01/01/2016, la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con valenza di Riesame, alla ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a, con sede legale ed impianto sito in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì per l'attività di produzione imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero *"impianti per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare con una capacità di*

solvente superiore a 150 Kg/ora o a 200 tonnellate all'anno";

2. di **dare atto** che il Sig. Andrea Lega è il Gestore della ADAPA ITALY FORLI' S.p.a, con sede legale ed impianto sito in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forli;
3. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di **dare atto** che l'Allegato A alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate e delle osservazioni alla "bozza di AIA" presentate dal Gestore con PG/2024/128766 del 12/07/2024;
5. di **dare atto** che l'istruttoria di Rinnovo svolta sostituisce l'obbligo per la ADAPA ITALY FORLI' S.p.a di presentazione della domanda di autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7 bis del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;
6. di **dare atto** che la ADAPA ITALY FORLI' S.p.a ha adempiuto a quanto previsto dalla prescrizione dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, introdotto dal D.Lgs 102/2020;
7. di **revocare** i seguenti atti già in possesso della ditta:
 - Delibera di Giunta Provinciale n. 455 del 26/11/2013;
 - Delibera di Giunta Provinciale n. 215 del 04/06/2014;
 - Determinazione n. 2778 del 09/10/2015;
 - DET-AMB-2016-4072 del 21/10/2016;
 - DET-AMB-2018-240 del 17/01/2018;
 - DET-AMB-2018-5180 del 09/10/2018;
 - DET-AMB-2022-5530 del 26/10/2022;
 - DET-AMB-2023-1097 del 06/03/2023;
8. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 8.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a Riesame con valenza di Rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2009 della Commissione del 22/06/2020, in quanto già implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo Riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 8.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 8.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il Gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 8.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il Gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del Riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 8.5. fino alla pronuncia in merito al Riesame dell'autorità competente, il Gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
9. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 9.1. il Gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato A: "Le condizioni dell'A.I.A.";
 - 9.2. il Gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e

s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al Gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 9.3.** ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 9.4.** il Gestore dovrà informare comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- 9.5.** ai sensi dell'art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, **ogni cinque anni**, il Gestore dovrà inviare una Relazione all'autorità competente, con la quale analizza la disponibilità di alternative alle sostanze e miscele utilizzate nel proprio ciclo produttivo, ne considera i rischi ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
10. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
11. di **precisare** che, sulla base della Relazione di cui al p.to 9.5, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell' art. 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06;
12. di **precisare** che, in caso di una modifica della classificazione delle sostanze o miscele utilizzate, il Gestore dovrà presentare, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni dell'art 271, comma 7 bis del del D.Lgs n. 152/06, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al p.to 9.5;
13. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
14. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
15. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
16. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
17. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
18. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
19. di **stabilire** che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
20. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlì, affinché provveda ad inoltrarlo alla ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a.;
21. di **precisare** che il presente Atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forlì, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
22. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad Hera S.p.A. nonché alla ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a.;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.